



CITTÀ DI TORINO

PROPOSTA DI MOZIONE

Respinta dal Consiglio Comunale in data 2 marzo 2015

OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2015 00402/009) - VERIFICA DELL'OPPORTUNITÀ DI PROSEGUIRE NELLA CONVENZIONE CON PARCOLIMPICO S.R.L. RELATIVAMENTE ALLE ARCADE EX MOI.

Il Consiglio Comunale di Torino,

IN RELAZIONE

alla deliberazione (mecc. 2015 00402/009) relativa alla stipulazione di una convenzione tra Città, Università di Torino e Politecnico di Torino per l'utilizzo del complesso immobiliare denominato Arcate ex MOI;

PREMESSO CHE

- il progetto di cui alla deliberazione in questione necessita per il proprio positivo svolgimento di poter utilizzare pressoché per intero il complesso delle cosiddette Arcate ex MOI, concedendolo agli Atenei cittadini;
- mentre il resto del complesso, escluso l'edificio C, è tuttora nella proprietà e nella disponibilità della Città, gli edifici del complesso denominati E, F2, G ed I sono stati concessi dalla Città per trent'anni, in data 6 ottobre 2011, alla Fondazione XX Marzo 2006, che a sua volta ne ha concesso la gestione, in data 11 aprile 2012, alla società Parcolimpico S.r.l.;
- la deliberazione in esame rimanda ad un successivo accordo tra gli Atenei cittadini e Parcolimpico la concessione agli Atenei degli edifici concessi in gestione a Parcolimpico, a titolo presumibilmente oneroso;

CONSIDERATO CHE

- secondo l'articolo 3 della convenzione stipulata tra la Fondazione XX Marzo 2006 e Parcolimpico S.r.l., l'oggetto del contratto viene definito come "la gestione dei siti", incluso quello della parte del complesso Arcate MOI concesse alla Fondazione, specificando che "La gestione consiste nell'uso e sfruttamento a qualunque titolo dei siti mediante l'attrazione

- e/o organizzazione nei medesimi di qualsivoglia tipologia di attività e/o eventi di natura sportiva culturale e/o comunque di valenza economica", specificando che "La gestione prevede altresì la cura ed il mantenimento dei siti attraverso l'esercizio delle attività di pulizia e manutenzione secondo le modalità definite nel Capitolato Speciale";
- secondo l'articolo 8 comma 2 della medesima convenzione "La manutenzione deve essere funzionale a che alla scadenza della convenzione i siti presentino condizioni di buono stato manutentivo. In ogni caso, i siti dovranno essere sanificati e mantenuti secondo decoro ed efficienza nel rispetto degli standards previsti nelle specifiche tecniche del Capitolato Speciale";
 - l'articolo 17 della medesima convenzione prevede delle penali sia per la mancanza del concessionario agli obblighi di servizio che a quelli di manutenzione;
 - l'articolo 22 della medesima convenzione prevede che "Il Concessionario è integralmente responsabile dei siti e di ogni accadimento che negli stessi si verifichi. Sono a carico del concessionario tutte le misure da adottarsi nei siti affinché non si verifichino accadimenti dannosi per le opere, i luoghi, persone e cose. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento dei danni inerenti l'ambiente, persone o cose spetta esclusivamente al Concessionario";
 - l'articolo 24 della medesima convenzione prevede che "Fondazione si riserva il diritto, per gravissime e motivate ragioni di pubblico interesse, di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto e qualunque sia lo stato di esecuzione. Il recesso potrà anche avere carattere parziale sotto il profilo dell'oggetto delle attività di concessione, e quindi interessare un solo sito o parte di un sito";
 - l'articolo 25 della medesima convenzione prevede per la Fondazione la possibilità di risolvere il contratto in caso di "comportamenti del Concessionario che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di cui al presente contratto", specificando che a tale scopo costituiscono grave inadempimento, tra gli altri, "d) acclarata e reiterata omissione degli obblighi di manutenzione dei siti; e) acclarata e reiterata inadempienza agli obblighi di servizio relativi ai siti; f) acclarata e reiterata grave inadempienza agli obblighi di gestione dei siti secondo gli ulteriori obblighi di cui all'articolo 8;";
 - a quanto risulta a questo Consiglio Comunale, relativamente al sito Arcate MOI, il concessionario Parcolimpico non ha assolutamente provveduto a garantire la manutenzione del sito e a preservarlo in condizione di decoro ed efficienza, ma anzi si sono verificate significative sparizioni e distruzioni di arredi, impianti e strutture, tali da pregiudicare l'effettiva usabilità del sito e da costringere potenziali soggetti utilizzatori ad esso interessati a spostare altrove le proprie attività, con conseguente danno economico e di immagine;

- inoltre il concessionario non è riuscito a garantire un regolare, continuato ed adeguato sfruttamento economico del sito, come da oggetto della convenzione con la Fondazione XX Marzo;
- il progetto di cui alla delibera in esame, che riveste un significativo pubblico interesse e rappresenta una occasione da lungo tempo attesa di riqualificazione definitiva dell'area con ricadute anche esterne al perimetro del complesso delle Arcate MOI, è stato invece concepito e portato avanti dalla Città insieme agli Atenei cittadini, mentre Parcolimpico non ha avuto parte attiva nella sua ideazione;
- tuttavia, mentre la Città è disposta nel pubblico interesse a rinunciare alla percezione di un compenso economico per la concessione della propria parte del complesso delle Arcate MOI, Parcolimpico non risulta disponibile ad effettuare una analoga rinuncia, ponendosi così apparentemente nella situazione di chi, non essendo riuscito in proprio a valorizzare stabilmente il bene pubblico affidatogli in concessione e non avendo ottemperato agli obblighi di corretta gestione dello stesso, ricava comunque un vantaggio economico privato da un progetto interamente sviluppato dalle istituzioni pubbliche;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta, direttamente e/o mediante i nominati della Città all'interno degli organi direttivi della Fondazione XX Marzo, a:

- 1) stilare tempestivamente una relazione scritta sull'attuale stato di conservazione della parte delle Arcate MOI concessa in gestione a Parcolimpico in ogni suo elemento, compresi gli impianti e gli arredi, confrontandolo con lo stato in cui essa è stata consegnata a Parcolimpico, ed evidenziando i danni e le inadempienze;
 - 2) nel caso in cui da tale relazione e da altre considerazioni emergano elementi tali da permettere l'applicazione dell'articolo 24 e/o 25 della convenzione tra Fondazione XX Marzo e Parcolimpico, intervenire affinché la Fondazione XX Marzo risolva tale convenzione relativamente al sito delle Arcate MOI, mettendo successivamente il sito a disposizione gratuita degli Atenei cittadini per il progetto di cui alla delibera in esame;
 - 3) nel caso in cui non emergano elementi tali da permettere la risoluzione della convenzione relativamente al sito delle Arcate MOI, applicare per quanto possibile l'articolo 17 della convenzione richiedendo al concessionario le appropriate penali, fatta salva una negoziazione economica e contrattuale più complessiva che permetta di mettere a disposizione gratuitamente degli Atenei cittadini, per il progetto di cui alla delibera in esame, anche la parte del complesso Arcate MOI concessa in gestione a Parcolimpico.
-